

CA.P.I.D.I.

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI
DEI GRUPPI FINTECNA E ATLANTIA

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n.1009

**Documento sulla politica di gestione dei Conflitti di
interesse**

(Documento approvato l'11 maggio 2016)

Il documento è redatto da Capidi in conformità alle prescrizioni di cui al DM 166/2014

CA.P.I.D.I.

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI
DEI GRUPPI FINTECNA E ATLANTIA

1. Premessa e riferimenti normativi
2. Descrizione della struttura del fondo pensione
3. Conflitti degli amministratori
4. Operazioni con parti correlate
5. Scelta fornitori/controparti
6. Conflitti dell'attività di gestione finanziaria
7. Incompatibilità
8. Modelli di dichiarazione

Modifiche apportate nell'ultimo triennio

CA.P.I.D.I. - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI GRUPPI FINTECNA E ATLANTIA

1. Premessa e riferimenti normativi

Il presente Documento ha lo scopo di definire la politica di gestione dei conflitti di interesse del fondo pensione CA.P.I.D.I.. In particolare, la normativa vigente richiede al fondo pensione di mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei suoi iscritti, attraverso:

1. il mantenimento di un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, elaborata per iscritto, ed adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'Ente e alla natura nonché alle dimensioni e alla complessità della sua attività;
2. lo svolgimento di una gestione indipendente, sana e prudente finalizzata ad adottare misure idonee a salvaguardare i diritti degli aderenti e dei beneficiari.

Il presente documento ha pertanto lo scopo di descrivere le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare per la gestione dei conflitti stessi.

Normativa di riferimento:

D.Lgs. 252/05, art. 6, comma 13, lett. b), c); art. 7, comma 1
DM 166/2014, artt. 7, 8, 9

Si richiamano anche i seguenti documenti del fondo pensione, disponibili su *sito internet* (<https://fondocapidi.fintecna.it>) Statuto/Regolamento

Il presente documento costituisce parte integrante del manuale operativo del fondo pensione e ne è integrato con riferimento alle specifiche procedure ivi descritte. Il documento è trasmesso alla Covip, al Responsabile del Fondo Pensione, al Collegio Sindacale. Al momento dell'insediamento di ogni nuovo Consigliere del Fondo Pensione viene consegnato il presente documento per presa visione e accettazione.

2. Descrizione della struttura del fondo pensione

Caratteristiche generali del fondo pensione CA.P.I.D.I.

CA.P.I.D.I. - Fondo pensione complementare dei dirigenti dei gruppi Fintecna e Atlantia, è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

CA.P.I.D.I. è iscritto all'Albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti, tenuto dalla COVIP con il n. 1009.

CA.P.I.D.I. è iscritto nel registro delle persone giuridiche nell'apposito albo tenuto a cura della Covip.

Destinatari

- Il personale con la qualifica di dirigente in forza dell'accordo sindacale aziendale del 27.5.1987 e successive modificazioni e integrazioni;
- il personale dirigente delle Società Fintecna e Atlantia nonché delle altre Società direttamente o indirettamente controllate dalle stesse, assunto o promosso dopo la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che non risulti già iscritto al Fondo alla data del 18/12/1996;
- il personale dirigente delle altre Società direttamente o indirettamente controllate di futura costituzione dalla Fintecna e Atlantia S.p.A. a condizione che la Società di appartenenza costituisca situazioni identiche a quelle eventualmente costituite da Fintecna e Atlantia S.p.A. nei confronti del Fondo;
- il personale dirigente di Enti, Associazioni o Aziende, previo gradimento degli stessi, nei quali sia in vigore un sistema di previdenza complementare analogo a quello vigente per il personale dirigente

della Società assunto o promosso dopo la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

- Il personale dirigente già iscritto al Fondo alla data del 31 luglio 1997 di Società già facenti parte del Gruppo Fintecna e del Gruppo Atlantia e successivamente privatizzate e gli ex dirigenti dei Gruppi Atlantia e Fintecna che non hanno riscattato le loro posizioni nel Fondo;
- Il personale dirigente che ha aderito attraverso il conferimento tacito del TFR secondo quanto previsto dall'art.8 comma 7 e seguenti del D.Lgs. 252/2005. L'adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello Statuto.

Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

CA.P.I.D.I. è stato costituito come Cassa di Previdenza e Assistenza il 9 giugno 1987 e pertanto è da considerarsi un "Vecchio Fondo". La forma giuridica è quella dell'Associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile ed opera in regime di contribuzione definita. L'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti.

Modello gestionale

CA.P.I.D.I. è a gestione assicurativa.

Soggetti interessati alla gestione del fondo pensione

I soggetti interessati alla gestione del fondo pensione CA.P.I.D.I. sono:

- CdA
- Presidente
- Responsabile
- Gestori finanziari (soggetti incaricati della gestione assicurativa)
- Collegio sindacale
- Amministrazione

CdA

Il CdA svolge le seguenti funzioni:

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare il Consiglio:

- a) elegge nel proprio ambito il Presidente tra i Consiglieri nominati dalle Società;
- b) definisce l'organizzazione del Fondo e ne cura la gestione;
- c) delibera l'adeguamento della normativa statutaria alle innovazioni legislative e della normativa secondaria, nonché delle fonti istitutive che dovessero sopravvenire, dandone successiva informazione all'Assemblea;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea, anche su sollecitazione della stessa, eventuali proposte attinenti altre modifiche dello Statuto, ovvero la liquidazione del Fondo medesimo;
- e) stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;
- f) adotta le risoluzioni in materia di informazione in favore dei potenziali aderenti e degli iscritti, sia nella fase costitutiva del rapporto sia nello svolgimento del rapporto stesso, definendo le modalità e il contenuto delle conseguenti comunicazioni, in particolare per quanto attiene agli effetti delle iscrizioni del Fondo, alle spese ed oneri ed alle facoltà correlate alla titolarità della posizione;
- g) stabilisce le modalità di versamento dei contributi di cui all'articolo 8 e quelle di compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo dirigente;
- h) stabilisce le modalità di esercizio della facoltà di reintegrazione della posizione che sia stata in parte anticipata;
- i) stabilisce, coerentemente con le disposizioni del presente Statuto, le modalità per la presentazione della domanda di prestazione nonché delle domande per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli 12 e 13;
- j) decide sugli eventuali ricorsi degli iscritti;

k) predispone e presenta all'approvazione dell'assemblea ordinaria il preventivo delle spese di gestione del Fondo;

l) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio annuale, nonché la relazione sulla gestione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dal Fondo;

m) sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo;

n) delibera la stipulazione, con le società prescelte, di convenzioni assicurative a rendimento garantito nonché con profili di rischio e di rendimento diversi;

o) valuta i risultati ottenuti dalle società assicurative;

p) redige la "Nota informativa" illustrativa delle caratteristiche della forma pensionistica complementare;

q) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria i provvedimenti ritenuti idonei alla salvaguardia dell'equilibrio del Fondo, dandone comunicazione al Collegio dei Sindaci. Della circostanza il Presidente dà preventivamente comunicazione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Decreto.

Presidente

Il Consiglio elegge tra i Consiglieri di nomina aziendale il Presidente nonché un segretario che può anche non essere un membro del Consiglio stesso.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio. Per determinati atti può conferire deleghe ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione.

3. Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, cura le esecuzioni delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio. Ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio di amministrazione esperti e consulenti, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.

4. Il Presidente dura in carica fino alla cessazione del mandato consiliare.

5. Il Presidente trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Responsabile

1. Il responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

3. Il responsabile del Fondo dirige l'attività di gestione amministrativa, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione.

4. Spetta inoltre al responsabile del Fondo:

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;

- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione assicurativa del fondo;

- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;

- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti;

5. Il responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Gestori finanziari (soggetti incaricati della gestione assicurativa)

CA.P.I.D.I. non effettua direttamente gli investimenti ma affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali specializzati (gestori), mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal codice delle assicurazioni private. Con riferimento ai criteri e ai limiti di investimento non si applicano nei confronti di CA.P.I.D.I. le disposizioni contenute negli artt. 4 e 5 del D.M. 2 settembre

2014, n. 166. Comunque, i gestori sono tenuti ad operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dall'organo di amministrazione del fondo.

Le Compagnie che assicurano il Fondo :

Gestioni separate-Compagnia di assicurazione:	%	
Unipol Assicurazioni	45%	delegataria
GENERALI VITA	30%	coassicuratore
REALE MUTUA	25%	coassicuratore
Orizzonte temporale	lungo periodo (oltre 10 anni)	
Grado di rischio	basso, in quanto le Compagnie garantiscono la conservazione del capitale investito ed un rendimento minimo previsto contrattualmente	
Rendimento Medio Annuo atteso	non inferiore al 0,5%	
Volatilità attesa	molto bassa, considerata la composizione di portafoglio delle Gestioni Separate	
Probabilità che il rendimento nell'orizzonte temporale sia inferiore al tasso di rendimento minimo garantito	molto bassa	

La politica di investimento è connessa alle regole contabili utilizzate per la determinazione del rendimento della gestione separata. In particolare, in base a tali regole, le attività vengono contabilizzate al valore di carico, definito anche "costo storico" e, quando vendute o giunte a scadenza, al valore di realizzo o di rimborso. Il rendimento non viene, pertanto, calcolato in base al valore di mercato delle attività, come generalmente avviene per altri strumenti di investimento, ma segue le regole proprie delle gestioni separate ed è pertanto determinato dalla somma di cedole, interessi, dividendi ed effettivi realizzi di plusvalenze e minusvalenze in rapporto alla giacenza media delle attività. La politica degli investimenti mira così a mantenere costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e a perseguire la stabilità di performance positive nel corso del tempo tenendo conto del vincolo di garanzia di rendimento minimo, non rinunciando a cogliere opportunità d'investimento tali da consentire rendimenti superiori al livello della garanzia. La scelta degli investimenti è determinata dalle compagnie assicuratrici sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione, all'analisi degli scenari economici e dei mercati finanziari e sulle eventuali indicazioni fornite dal Fondo.

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale svolge i seguenti compiti:

- al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dal Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di controllo contabile.
- In caso di rilevanti irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, compete al Collegio dei Sindaci l'obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e quello di comunicare alla Commissione stessa le irregolarità riscontrate, trasmettendo i relativi verbali.
- Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno. Le convocazioni sono fatte dal Presidente. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- I componenti effettivi del Collegio dei Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
- I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
- Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano

causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

- L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

Amministrazione

La gestione amministrativa e contabile del fondo è tenuta presso i nostri Uffici con sede in Roma, via Versilia, 2 - 00187 ROMA.

Descrizione dei compiti:

Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli iscritti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli iscritti;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli iscritti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla normativa vigente.

Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni normative vigenti.

3. Conflitti degli amministratori

I componenti del CdA del fondo pensione CA.P.I.D.I. rilasciano una dichiarazione conforme al fac-simile allegato, recante i propri interessi nell'attività del fondo pensione ed i propri rapporti con gli altri soggetti chiave coinvolti nella gestione del fondo pensione.

La dichiarazione è rinnovata con cadenza annuale. In ogni caso l'amministratore assume l'onere di informare di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del fondo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Il consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione in relazione alla quale un amministratore abbia dichiarato un proprio interesse.

In occasione della convocazione del CdA e dell'indicazione del relativo ordine del giorno, il fondo pensione ricorda ai consiglieri l'obbligo di dichiarazione dei propri interessi.

4. Operazioni con parti correlate

Le Parti Correlate del Fondo pensione CA.P.I.D.I. sono:

ATLANTIA S.p.A. e le sue società controllate e collegate;

FINTECNA S.p.A. e le sue società controllate e collegate;

CDP S.p.A. - in qualità di controllante della società Fintecna con indirizzo e coordinamento - e le sue società controllate e collegate.

Il Consiglio di Amministrazione aggiorna ogni anno il presente elenco.

Prima di porre in essere un'operazione in potenziale conflitto di interessi il Consiglio di Amministrazione verifica se la controparte è un soggetto ricompreso nell'Elenco delle parti correlate e verifica se si tratta di operazione di "maggiore rilevanza", "minore rilevanza" oppure è una "operazione esigua".

Per tale finalità sono individuati i seguenti valori:

- "maggiore rilevanza": oltre 500.000 € di controvalore annuo + imposte;
- "minore rilevanza": da 50.000 a 500.000 € di controvalore annuo + imposte;
- "operazione esigua": fino a 50.000 € di controvalore annuo + imposte, che è esente dalle procedure che seguono.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce di assumere eventuali deliberazioni in potenziale conflitto di interesse "di minore rilevanza" ovvero "di maggiore rilevanza" facendo ricorso all'approvazione in Cda delle deliberazioni relative a maggioranza qualificata.

Operazioni di "minore rilevanza"

Con riferimento alle operazioni di "minore rilevanza", il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza qualificata, esprime il proprio motivato parere sull'interesse del fondo pensione al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. È facoltà del Consiglio farsi assistere da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta.

Il verbale di approvazione dell'operazione dovrà recare adeguata motivazione sull'interesse al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Operazioni di "maggiore rilevanza"

Il Presidente cura che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano coinvolti già nella fase della trattativa e dell'istruttoria attraverso la ricezione di complete, adeguate e tempestive informazioni in merito all'operazione di "maggiore rilevanza".

Il Consiglio di Amministrazione esprime con maggioranza qualificata il proprio motivato parere sull'interesse del fondo pensione al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il verbale di approvazione dell'operazione dovrà dare conto della trattativa e dell'attività istruttoria svolta e recare adeguata motivazione sull'interesse al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

5. Scelta fornitori/Scelta controparti

Il CA.P.I.D.I. sceglie i propri fornitori attraverso le prescrizioni di legge.

6. Conflitti dell'attività di gestione finanziaria

Gestione indiretta/assicurativa

I Gestori Finanziari operano in base alle politiche di gestione del Fondo, attuate in base alle indicazioni della COVIP delineate nel "Documento sulle Politiche di Investimento", nelle convenzioni di gestione, nello Statuto del fondo pensione e nella legge.

Le scelte di investimento sono compiute autonomamente dal Gestore, coerentemente con le linee di indirizzo della gestione definite dal Fondo pensione e in un'ottica di sana e prudente gestione.

Il controllo di gestione è stato pianificato definendo una metodologia che si basa sulla misurazione dei risultati raggiunti in rapporto ai rendimenti fatti registrare dalle Gestioni Separate di primarie Compagnie. I risultati dell'attività di monitoraggio vengono sottoposti agli organi sociali.

L'attività di controllo sul tasso minimo garantito è affidato al Responsabile del Fondo che, nel corso dell'esercizio finanziario, dovrà monitorare i rendimenti verificando che, gli stessi, non siano inferiori al tasso garantito. Qualora risultassero inferiori il Responsabile del Fondo dovrà, immediatamente, riferire al Presidente che provvederà a convocare il Consiglio di Amministrazione per le dovute informative.

7. Incompatibilità

Amministratori, Sindaci, Responsabile

Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato.

A tal fine, l'esponente del fondo pensione dichiara l'insussistenza dell'incompatibilità e si impegna a comunicare eventuali variazioni delle informazioni trasmesse.

8. Modelli di dichiarazione

Incompatibilità e interessi degli amministratori/sindaci/Responsabile

Il sottoscritto

componente del CdA

componente del Collegio Sindacale

responsabile

del fondo pensione CA.P.I.D.I., consapevole delle disposizioni vigenti in materia di conflitti di interesse ed incompatibilità ai sensi del DM 166/2014, esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto da CA.P.I.D.I., nello svolgimento del proprio incarico o funzione si impegna a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali del Fondo Pensione astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto col Fondo stesso.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara quanto segue:

- Incompatibilità

Di non avere alcun incarico di organi di amministrazione o controllo né direzione generale nei gestori del fondo pensione CA.P.I.D.I. e nelle società di cui i predetti soggetti fanno parte.

- Conflitti di interesse (per i soli componenti del CdA)

È consapevole dell'obbligo di dichiarazione dei propri interessi e di astensione, come stabilito dall'art. 2391 cod. civ.

dichiara di non essere in situazione di conflitto di interesse; ovvero

di avere le seguenti relazioni professionali o di affari con i seguenti soggetti coinvolti nella gestione del fondo pensione

Ente	Descrizione tipo di relazione
UnipolSai	
Generali Vita	
Reale Mutua	

Il sottoscritto assume l'onere di informare il fondo pensione CA.P.I.D.I. di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

È inoltre consapevole che, in caso di mancata o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, il Fondo potrà attivarsi per l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Luogo, data

Firma

Dichiarazione del terzo fornitore

Il sottoscritto, legale rappresentante di fornitore del fondo pensione CA.P.I.D.I. per il servizio di, consapevole delle disposizioni

vigenti in materia di conflitti di interesse ed incompatibilità ai sensi del DM 166/2014, esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto da CA.P.I.D.I., nello svolgimento del proprio incarico o funzione si impegna a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali del Fondo Pensione astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto col Fondo stesso.

In particolare segnala i seguenti rapporti con esponenti (componenti CdA, sindaci, Responsabile, Funzione finanza):

Esponente	Descrizione relazione

Per il solo gestore il sottoscritto dichiara che non sussistono incompatibilità ai sensi della normativa vigente.

Il sottoscritto assume l'onere di informare il fondo pensione CA.P.I.D.I. di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

È inoltre consapevole che, in caso di mancata o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, il Fondo potrà attivarsi per l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Luogo, data

Firma

Modifiche apportate nell'ultimo triennio

Si descrivono di seguito le modifiche apportate al presente Documento nell'ultimo triennio.

Data	Descrizione sintetica della modifica	Descrizione sintetica delle indicazioni che sono state sostituite